COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E RAFFORZAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI A CONTRASTO DELLA GRAVE MARGINALITA'
Periodo 01/07/2023 – 30/09/2024
con possibilità di eventuale rinnovo delle prestazioni
per una durata massima non superiore a quella del contratto originario
CUP: G11H21000150001 - CIG: 988486724D

CAPITOLATO SPECIALE - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI
ART. 1.3 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO
ART. 1.4 – OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
ART. 1.5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
ART. 1.6 – PERSONALE STABILMENTE IMPIEGATO
ART. 1.7 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'
ART. 1.8 – IMPORTO DEL CONTRATTO
ART. 1.9 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AFFIDATARIO

CAPITOLATO GENERALE - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO
ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 2.3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 2.4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ART. 3.1 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3.2 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3.3 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE
ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE
ART. 3.6 – PERSONALE
ART. 3.7 – SICUREZZA
ART. 3.8 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
ART. 3.9 – CLAUSULE DI LEGALITA'
ART. 4.1 – ONERI
ART. 4.2 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIBILITA'
ART. 4.3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 6.1 – RISOLUZIONE
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO
ART. 6.3 - RECESSO
ART. 6.4 – FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO
ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPITOLATO SPECIALE - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Per la gestione del servizio l'Affidatario dovrà riferirsi in particolare ai documenti di seguito elencati e in allegato al presente Capitolato:
1) *Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* della Conferenza Unificata del 9 Novembre 2015;
2) Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023;
3) Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023);
4) *Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023* - Allegato A DGR n. 593 del 20 maggio 2022;
5) Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" annualità 2021-2023.
- link per visonare e scaricare la modulistica di rendicontazione
https://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Pagine/default.aspx

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Affidante* Amministrazione del Comune di Rovigo – partner di progetto regionale e stazione appaltante*;*
- *Affidatario* l'aggiudicatario della procedura di selezione di cui al presente Capitolato;
- *Housing first* sistema innovativo di riduzione dell'homelessness partendo dall'assegnazione di un alloggio per persone con situazioni complesse, senza limiti temporali;
- *Beneficiari* persone senza dimora maggiorenni, senza distinzione di sesso, presenti sul territorio del Comune di Rovigo, di cui all'art. 5 del Decreto 18 maggio 2018, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché a famiglie in situazione di grave marginalità, anche prive di residenza;
- *Centro di Ascolto* Centro di Ascolto comunale;
- *Asilo Notturno* Asilo Notturno comunale "Casa Solidale";
- *Unità Mobile* Unità itinerante quale articolazione e potenziamento del Centro di Ascolto;
- *Presa in carico* attivazione di percorsi di accompagnamento e graduale reinserimento sociale dei beneficiari del progetto attuata dal Centro di Ascolto, attraverso una programmazione concordata e personalizzata degli interventi;
- *Presa in carico integrata* attivazione e accompagnamento di più enti pubblici del territorio nel percorso di autonomia dei beneficiari;
- *Pronto intervento sociale (PRIS)* si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio da espletarsi negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo.
- *Servizi a bassa soglia* servizi facilmente accessibili alle persone senza fissa dimora;
- *Servizi di posta e per la residenza virtuale* supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarità dell'Amministrazione comunale,

eventualmente gestito con il coinvolgimento, nei termini di legge, di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta al fine di assicurare la reperibilità della persona, con particolare riferimento all'accesso alle comunicazioni istituzionali, legate all'esercizio della cittadinanza.

- *Équipe* gruppo multiprofessionale composto dagli operatori dei servizi di cui al capitolato;
- *Capitolato* il presente documento, inteso nella sua interezza e composto da Capitolato Speciale e Capitolato Generale;
- *Capitolato Speciale* la prima sezione del presente documento;
- *Capitolato Generale* la seconda sezione del presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra l'Affidante e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento;
- *RUP* Responsabile Unico del Procedimento;
- *DE* Direttore dell'Esecuzione del contratto.

ART. 1.3 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Nel nostro territorio sono in aumento le persone in estrema povertà e senza dimora che si rivolgono agli uffici pubblici e alle associazioni private e del volontariato locale, tendenza confermata dal nuovo panorama sociale "post-Covid" e dal rincaro della vita e dei costi dell'energia dovuti alla guerra in Ucraina, con il conseguente acuirsi di determinate situazioni di povertà e l'insorgere di numerose altre e nuove povertà.

Le persone prese in carico dal Centro di Ascolto Comunale dal 01/01/2020 fino al 31/12/2022 sono state mediamente un centinaio l'anno, in prevalenza uomini di nazionalità straniera la cui età media si aggira sui 35 anni, mentre per le donne è all'incirca sui 40 anni, anch'esse di nazionalità straniera.

Nel triennio 2020, 2021 e 2022 si rilevano inoltre i seguenti dati:
- il Centro di Ascolto Comunale ha registrato una media annua di circa n. 460 accessi/prestazioni erogate a fronte delle prese in carico sopra specificate;
- l'Unità Mobile è entrata in contatto mediamente con n. 50 persone l'anno, il cui picco si è registrato nell'anno 2022 con n. 80 contatti;
- l'Asilo Notturno Comunale ha accolto n. 43 persone nell'anno 2020, n. 36 nel 2021 e n. 50 nel 2022, ospitalità rivolta a uomini maggiorenni. Nel primo semestre 2023 prosegue l'accoglienza maschile e sono state sperimentate n. 2 accoglienze di donne maggiorenni con specifico accompagnamento.

In generale si conferma che l'utenza che accede ai servizi per la grave marginalità è prevalentemente maschile e di nazionalità extracomunitaria, ma già dalla seconda metà nel 2022 e nel primo semestre 2023 si rileva un aumento degli accessi ai servizi sia di donne singole straniere che di famiglie in stato di estrema povertà spesso prive di residenza.
Si segnala inoltre un aumento sia di situazioni di sfratto che di casi complessi, quali situazioni con problemi di dipendenza di vario tipo e con disagio psichico, la cui gestione necessariamente coinvolge più attori della rete e richiede l'impiego di diverse risorse non solo umane ma anche strutturali.
Tale trend è confermato anche dalle presenze presso la mensa popolare della città, giornalmente monitorate dagli operatori dei servizi che effettuano colloqui di aggancio e attività di prossimità.
Si rileva un'accelerazione dei percorsi di esclusione ed emarginazione sociale e un progressivo rallentamento/stallo dei percorsi inversi di fuoriuscita dal disagio, dettati anche da un generale indebolimento del welfare locale.
L'accesso delle persone senza dimora ai servizi socio-sanitari istituzionali non è sempre garantito, in quanto, in mancanza di una valida residenza, viene preclusa la possibilità di accesso ad alcune prestazioni.

Per rispondere a tali esigenze il Comune di Rovigo ha istituito una residenza fittizia denominata "Via Rovigo", concessa alle persone senza dimora secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, quale LEPS.

Il Comune di Rovigo da diversi anni gestisce i servizi rivolti alle persone senza dimora e in stato di grave marginalità mediante affidamento ad ente gestore. Negli ultimi anni l'Amministrazione ha indetto due gare di appalto per la gestione di tali servizi: il primo affidamento è stato avviato dal 03/12/2019 fino al 31/07/2021 periodo che ha visto l'insorgere e il perdurare della pandemia da Covid-19 e che ha portato inevitabilmente a una riarticolazione dei servizi; il secondo affidamento è stato avviato dal 01/08/2021 fino al 30/06/2023.
La riorganizzazione operata nel lungo periodo Covid, tuttavia, ha permesso di rinforzare i legami tra i diversi attori territoriali pubblici, privati e del terzo settore impegnati nell'area della marginalità e a costruire una rete di riferimento per le persone senza dimora.
Il Centro di Ascolto Comunale coordina gli interventi e i percorsi personalizzati di sostegno e reinserimento sociale delle persone senza dimora e, per le situazioni più complesse e multi problematiche, collabora con i Servizi Sociali del Comune di Rovigo, dei Comuni di residenza delle persone segnalate, con i servizi specialistici del territorio (AULSS 5 Polesana e servizi annessi, Centro per l'Impiego e Tribunale, per citarne alcuni) e con le realtà del privato sociale e dell'associazionismo.

Il Comune di Rovigo, con i Servizi del presente Affidamento, vuole continuare a tutelare le persone che vivono in condizione di grave marginalità, sia mantenendo l'assetto organizzativo dei servizi esistenti che potenziandone l'offerta, al fine di implementare nuove risorse e soluzioni alle crescente richiesta di aiuto e all'insorgere di nuove povertà.

ART. 1.4 – OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi comunali di Asilo Notturno, Centro di Ascolto, Pronto Intervento Sociale, Housing first e di Rafforzamento Territoriale dei servizi a contrasto della grave marginalità.

Le persone senza dimora, beneficiarie degli interventi articolati nel presente Capitolato, sono persone in condizione di povertà estrema e che:
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
(Art.5, comma 1, del Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018)

Considerato quanto descritto precedentemente i servizi si rivolgono anche a famiglie in situazione di grave marginalità, anche prive di residenza, con lo scopo di fornire loro orientamento ai servizi sia comunali che provinciali, nonché sulle normative vigenti e supporto legale (situazioni riferite ai permesso di soggiorno).

L'Affidatario, al fine di attivare per i beneficiari i servizi contenuti nel presente Capitolato, si impegna a garantire la cooperazione con:
- il Comune di Rovigo;
- gli enti finanziatori dei Fondi a gara, la Regione Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la rendicontazione, verifica e monitoraggio delle risorse impiegate;
- altri servizi e progettualità attive a livello provinciale e/o di Ambito;
- la rete di sostegno territoriale e provinciale, intesa come l'insieme dei soggetti pubblici, privati, del Terzo Settore e del mondo del Volontariato, utili a garantire una maggior qualità degli interventi e dei servizi volti all'integrazione sociale, lavorativa, abitativa e sanitaria delle persone senza dimora.

L'Affidatario può avvalersi di accordi, convenzioni e partenariati con gli Enti del Terzo Settore e del Volontariato, già attivi o da attivarsi nel corso dell'affidamento, finalizzati alla costruzione di una rete di supporto per l'accompagnamento delle persone senza dimora, rete coadiuvata e organizzata dall'Affidatario.

Il Comune di Rovigo mette a disposizione:
- la sede del Centro di Ascolto, dotata di arredi e con collegamento e connettività internet, attrezzature informatiche e telefono fisso;
- la struttura dell'Asilo Notturno dotata di arredi;
- smartphone di servizio con SIM per il servizio PRIS.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse.

ART. 1.5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Centro di Ascolto Comunale e Servizi di posta e per la residenza virtuale

Il Centro di Ascolto, la cui sede è situata presso dei locali comunali nel comune di Rovigo, è sempre stato un punto di riferimento per le persone senza dimora del territorio e si identifica in tutto il progetto come punto focale e di coordinamento del sistema.
Il Centro di Ascolto è un servizio di orientamento e di presa in carico delle persone senza dimora svolto da una équipe multiprofessionale di operatori che si alternano negli orari di apertura al pubblico.
Il Centro deve garantire un'apertura al pubblico per almeno 8 ore settimanali (dal lunedì al sabato suddivisi in almeno tre giorni la settimana) e offrire i seguenti servizi:
- segretariato sociale: servizi informativi e di orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e ai servizi del territorio, supporto all'ottenimento della residenza anagrafica convenzionale, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio;
- presa in carico dei beneficiari finalizzata all'attivazione delle misure di accompagnamento territoriale e a prese in carico integrate con altri servizi del territorio (Comune, ULSS, Tribunale, Questura, Centro per l'Impiego etc...) e predisposizione di apposita cartella sociale;
- coordinamento con il servizio PRIS;
- gestione degli accessi e delle uscite presso l'Asilo Notturno e predisposizione della cartella sociale per ogni beneficiario che vi accede;
- elaborazione e produzione di materiale informativo per la cittadinanza (volantini, dépliant, mappe) riguardanti una mappatura aggiornata dei servizi attivi sul territorio nell'ambito dell'homelessness;
- raccordo e collaborazione con gli altri servizi per le persone senza dimora presenti sul territorio e per le persone prive di residenza segnalate dal territorio.

Il Centro di Ascolto inoltre supporta le persone senza dimora nell'accompagnamento ai **Servizi di posta e per la residenza virtuale,** svolgendo le seguenti funzioni:
- supporto all'ottenimento della residenza fittizia ovvero attività di accompagnamento nell'istruttoria per la richiesta della residenza compresa l'integrazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche;
- domiciliazione postale ovvero servizi di fermo posta/casella di posta, compresa la dotazione informatica necessaria all'erogazione del servizio. La sede del fermo posta verrà definita con il Comune di Rovigo;
- supporto alla raccolta della documentazione attestante l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio.

Asilo Notturno "Casa Solidale"

L'Asilo Notturno è una struttura comunale ubicata a Rovigo composta da tre appartamenti situati in un unico edificio; è un servizio a bassa soglia rivolto alle persone senza dimora maggiorenni.
Il servizio è aperto dalle 21,00 alle 8,00 dal lunedì alla domenica e prevede:
- accoglienza notturna di n. 12 persone senza dimora il cui ingresso avviene tramite il Centro di Ascolto;
- possibilità di accoglienza notturna temporanea per persone che necessitano di ospitalità per gravi problematiche socio–sanitarie (uso attivo di sostanze, disagio psichico, ecc) in condizioni di grave emarginazione sociale e che non sono stati accolti in nessuna delle altre strutture facenti parte della rete dei servizi per i senza dimora, presenti nel territorio;
- inserimento, in casi di urgenza, mediante segnalazione del PRIS;
- possibilità che gli ospiti possano alimentarsi, lavarsi e indossare abiti puliti;
- rotazione dell'accoglienza e ospitalità notturne per garantire assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno.

L'accoglienza e l'assistenza notturna sono assicurate da un operatore con reperibilità con obbligo di permanenza in struttura dalle ore 24 alle 07 e che può essere affiancato da personale volontario.

In base alle necessità e ai numeri di accesso, soprattutto nel periodo estivo, si possono prevedere, preventivamente concordate con l'ente comunale, chiusure temporanee del servizio di Asilo Notturno.

Pronto Intervento Sociale (PRIS)

Il PRIS è un servizio che prevede una centrale operativa di ricevimento delle segnalazioni di grave marginalità e l'attivazione dell'Unità Mobile. Al PRIS compete l'aggancio, l'ascolto, la lettura del bisogno e una prima valutazione, la predisposizione della documentazione dell'intervento e la segnalazione ai servizi competenti.

Il PRIS è attivo negli orari e giorni di chiusura dei servizi sociali territoriali, con orari da definire con l'ente affidatario, al fine di poter rispondere tempestivamente alle situazioni indifferibili e urgenti di grave povertà e povertà estrema che comportano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona. Il servizio prevede l'attivazione di un numero di telefono che risponde alle urgenze e organizza le uscite dell'Unità Mobile sul territorio comunale e all'occorrenza extra-comunale.

Il PRIS deve prevedere e garantire uscite dell'Unità Mobile al bisogno in base alle segnalazioni ricevute e presidiare il territorio con almeno 2 uscite alla settimana, con compiti di:
- rispondere alle segnalazioni ricevute dalla centrale operativa;
- agganciare le persone senza dimora che normalmente dimorano per strada e necessitano di aiuto e orientamento;
- monitoraggio delle zone maggiormente frequentate per segnalare le situazioni di fragilità alle istituzioni competenti.

L'Affidatario deve disporre di automezzi idonei e in regola (veicoli dotati di assicurazione RC auto e conformi alle normative vigenti), per garantire il servizio di Unità Mobile, l'eventuale trasporto dell'utenza e/o di materiali nel rispetto delle normative vigenti.

Rafforzamento dei servizi a bassa soglia

Interventi di supporto dei servizi a bassa soglia ovvero:
- supporto a servizi di accoglienza diurna (ad esempio servizio doccia, servizio mensa, centri diurni-strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri servizi; comunità residenziali-comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione);

- acquisizione e distribuzione di beni in risposta a bisogni primari e nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia (ad esempio acquisizione e distribuzione di viveri, indumenti, vestiario e calzature, servizi per la cura e l'igiene della persona, mense sociali).

Le modalità di acquisto dei beni alimentari e la loro tipologia avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.

Housing first

Per quanto riguarda l'housing first si prevedono i seguenti interventi da attivare in accordo con l'ente comunale e per le situazioni condivise:
- l'affitto o costi di locazione di strutture alloggiative nuove o già avviate;
- le spese di gestione della struttura alloggiativa adibita ai progetti (bollette di luce, gas, acqua, ecc), l'acquisizione di arredi di base e suppellettili per la casa, piccoli lavori di manutenzione ordinaria;
- le attività di accompagnamento necessarie a supportare la persona nel rapido reinserimento nell'abitazione e nel percorso di presa in carico per sostenere l'inclusione sociale.

Si precisa che sono compresi sia interventi che realizzano il potenziamento delle attività sopra descritte utilizzando infrastrutture esistenti che azioni riguardanti interventi di Housing First indipendentemente da quali risorse siano state utilizzate per il reperimento degli alloggi.

Emergenze

In base all'esperienza maturata e alla complessità dell'area tematica della grave marginalità, si prevede un fondo per le spese impreviste, inderogabili e necessarie che dovessero emergere nel corso dell'affidamento e che non sono comprese nelle voci di costo descritte in precedenza.
Tali spese dovranno essere coerenti con le finalità del presente Capitolato, e potranno essere sostenute solo previa consultazione con il DE e successiva autorizzazione del DE e/o del RUP.

Gestione dei locali sedi dei servizi:

a) ALLESTIMENTO DEI LOCALI

L'Affidante mette a disposizione immobili di proprietà quali le sedi del Centro di Ascolto e dell'Asilo Notturno o reperisce le strutture da adibire a sedi dei servizi attraverso contratti e convenzioni previste dal progetto.
L'allestimento dei locali è reso disponibile dall'Affidante che garantisce la titolarità, l'attivazione e l'operatività delle utenze delle sedi dei servizi.
Le strutture, sedi dei servizi, dovranno essere mantenute in condizioni di piena fruibilità con riferimento allo scopo al quale sono destinate.
I criteri generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle sedi dei servizi, nonché le norme fondamentali che i beneficiari devono osservare durante la permanenza per una corretta coesistenza presso le stesse, sono individuate e stabilite da norme di funzionamento interno rese trasparenti da un documento redatto dall'Affidatario e trasmesso al DE entro 15 giorni dall'avvio dei servizi. Le norme di funzionamento definiscono le modalità di ospitalità delle persone senza dimora, dando indicazioni essenziali per la convivenza, con l'obiettivo di evitare l'insorgere di situazioni problematiche, considerando la particolarità dell'utenza.

b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI

L'Affidante mette a disposizione le strutture sedi dei servizi con arredi, dotazioni informatiche e impianti all'interno di essi repertoriati e agli atti dell'Ente.
L'Affidatario è tenuto alla manutenzione ordinaria dei locali atta ad assicurare il funzionamento dei servizi.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono interventi che riguardano la riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per “finiture” si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico riparabili senza sostituire l’intero elemento strutturale o tecnologico, compreso l’ammodernamento di impianti esistenti e l’aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti.
A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione ordinaria di edifici quelli che riguardano:
• interni: riparazione di intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, pavimenti, apparecchi sanitari;
• esterni: riparazione di: intonaci, rivestimenti, serramenti.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi che non sono compresi nella definizione di manutenzione ordinaria. Sarà cura dell’Affidatario garantire la massima puntualità nell'attivazione dell'Affidante per gli interventi di manutenzione straordinaria.

c) PULIZIA ED IGIENE DELLE STRUTTURE
L’Affidatario dovrà assicurare la pulizia e l'igiene delle sedi dei servizi, con interventi di pulizia giornaliera e settimanale, a seconda delle modalità di utilizzo delle sedi e dei beni in esso contenuti.
L'Affidatario potrà coinvolgere direttamente nelle pulizie sia personale volontario che i beneficiari del progetto, al fine di responsabilizzarli nell'ottica dell'integrazione sociale e dell'autonomia.
E' in capo all'Affidatario la sanificazione degli ambienti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 1.6 – PERSONALE STABILMENTE IMPIEGATO

L’Affidatario è tenuto a eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato attraverso proprio personale qualificato, regolarmente assunto e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della marginalità e dell'homelessness.
L'Affidatario dovrà indicare nella propria Offerta Tecnica le professionalità di cui intende avvalersi nell’esecuzione del servizio, allegando, in caso di personale già operante, i relativi curricula, specificando la qualifica, la tipologia di prestazione da svolgere, l’orario di servizio assegnato, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali.
In caso di personale non già disponibile al momento di presentazione dell’offerta tecnica, l’Affidatario entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara, e comunque entro e non oltre la data di avvio del servizio, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante i relativi curricula, specificando la qualifica, la tipologia di prestazione da svolgere, l’orario di servizio assegnato, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali.

L'Affidatario dovrà altresì comunicare il nominativo e i riferimenti telefonici del Coordinatore Responsabile e del Responsabile dell'esecuzione dell'affidamento, al momento dell'esecuzione del contratto.
L’Affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del DE.
Entro 3 giorni dalla data di cessazione del personale impiegato, e comunque ad ogni variazione e/o sostituzione del personale operante, dovrà essere data comunicazione al DE, specificando il nominativo, la qualifica, la tipologia delle figure interessate e il rispettivo orario di lavoro, nonché – se si tratta di personale di nuova acquisizione – trasmettere la Comunicazione di Assunzione e il relativo curriculum entro 6 gg lavorativi dall'assunzione.
L’Affidatario si impegna a limitare il numero delle rotazioni del personale al fine di garantire la puntualità di intervento.
L’affidatario assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ed essere esibito al Direttore dell’Esecuzione, che svolgerà le funzioni di controllo.
L’Affidatario si impegna affinché il personale adibito a vario titolo al servizio mantenga il segreto d’ufficio circa i fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L'Affidatario dovrà garantire la presenza minima delle seguenti figure professionali nei servizi descritti al punto precedente:

- un coordinatore responsabile con il ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro dei servizi, in possesso di un titolo di Laurea triennale coerente con le attività previste dal progetto e con una esperienza di almeno 1 anno nella gestione e nel coordinamento di servizi rivolti alla marginalità estrema e alle persone senza dimora. Tale figura potrà essere individuata anche tra quelle di seguito elencate;

- un assistente sociale in possesso di titolo di Laurea in Servizio Sociale e iscrizione all'ordine professionale, con esperienza di almeno 6 mesi in funzioni analoghe a quelle del presente Affidamento;

- un educatore professionale in possesso di Laurea in Scienze della Formazione, con esperienza di almeno 6 mesi in funzioni analoghe a quelle del presente Affidamento;

- un mediatore linguistico-culturale in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici (per esempio università, regioni, enti locali) con esperienza in servizi analoghi. I mediatori devono operare nelle seguenti aree linguistiche: francofona, anglofona, indo-pakistana, afgana, afgana-dari, bambara, somala, persiana/farsi, bangla, ed altre lingue che dovessero rendersi necessarie nel corso del progetto e in base alle necessità;

- un operatore legale in possesso di:
a) Laurea in Giurisprudenza/Scienze Giuridiche/Scienze Politiche o equipollenti;
b) pregressa esperienza in progetti/centri di ascolto, sportelli legali per persone in stato di marginalità italiane e straniere;
c) corsi di specializzazione e aggiornamento in materie attinenti i fenomeni della marginalità;

- uno psicologo con titolo di Laurea in Psicologia e iscrizione all'albo con esperienza professionale di almeno 6 mesi, che svolga attività di supervisione esterna all'équipe multidisciplinare;

- personale amministrativo esperto in rendicontazione, fatturazione e gestione contabile,

- eventuale presenza di altre figure professionali le cui competenze e funzioni siano riconducibili all'area dell'estrema marginalità e il cui apporto si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, previa autorizzazione del DE.

Dovranno inoltre essere garantite riunioni d'Équipe, gestite dal Coordinatore Responsabile, da tenersi ogni mese.
Il monitoraggio del servizio dovrà essere assicurato attraverso riunioni periodiche concordate con il DE.

Qualora in corso di esecuzione, per sopraggiunte necessità o esigenze anche legate all'assetto organizzativo del servizio, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, così come stabilito all'art. 3.3 del Capitolato.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per le prestazioni richieste dal Capitolato, pari a € 124.761,60 (IVA esclusa), corrispondenti al 72,96% del valore stimato dell'appalto (IVA esclusa). L'importo è stato definito con riferimento alle tariffe previste da CCNL nella Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (aggiornata a settembre 2020), così come dettagliatamente descritto nell'Allegato "Costo orario del personale" per tutti i profili/categorie professionali.

L'Affidatario dovrà retribuire il personale:
a) dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
b) libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria).

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

L'Affidatario dovrà garantire la formazione iniziale e continua delle figure professionali previste nel presente Capitolato, anche in collaborazione con eventuali partner di progetto segnalati dal Comune di Rovigo.
Nel corso dell'affidamento dovranno essere previsti almeno n. 3 incontri di formazione e/o aggiornamento con personale specializzato nelle tematiche oggetto del Capitolato.
Si ritiene altresì fondamentale la condivisione delle esperienze e la "supervisione" del lavoro svolto mediante degli incontri con degli esperti esterni individuati di volta in volta in base alle esigenze dell'equipe (es. docenti universitari, esperti di altri servizi rivolti alla grave marginalità ,…).

L'Affidatario si assume ogni onere relativo alla gestione generale e dei costi indiretti generali relativi al corretto funzionamento amministrativo e tecnico dei servizi.

L'Affidatario si impegna affinché il personale adibito a vario titolo ai servizi osservi il rispetto della normativa sulla privacy e le norme deontologiche di riservatezza circa i dati, fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, così come meglio descritto nell'art. 6.10 del presente Capitolato.

ART. 1.7 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il soggetto Affidatario assicura all'Affidante adeguata e tempestiva risposta agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel presente Capitolato nonché tutte le successive disposizioni in merito emanate dalle autorità competenti (Regione, Ministero, UE).
La rendicontazione e fatturazione delle attività indicate all'art. 1.5 del Capitolato sono mensili.
La documentazione comprovante le attività e le spese sostenute dovrà essere redatta secondo le indicazioni delle *Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" – annualità 2021 - 2023* e facendo riferimento al link https://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Pagine/default.aspx per il reperimento dei modelli di rendicontazione, i quali saranno definiti in maniera specifica dal DE all'avvio del servizio.
La rendicontazione delle attività dovrà essere trasmessa dall'Affidatario mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo al quale si riferisce.
La rendicontazione va inviata preventivamente via mail al DE per i relativi controlli tecnici e contabili effettuati unitamente al personale amministrativo del competente ufficio.
Il DE, se non vi sono errori o problematiche riscontrate nella rendicontazione, sentito il RUP, autorizza l'Affidatario ad emettere la fattura.

Qualora intervenissero modifiche, integrazioni ai fondi o comunicazioni di altra natura provenienti dalle autorità competenti e finanziatrici verranno tempestivamente comunicate dal DE per aggiornare e/o integrare i documenti rendicontativi.

Il soggetto Affidatario deve, inoltre:
- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai beneficiari presi in carico e che hanno avuto accesso ai servizi, in osservanza del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e il Codice della privacy D.lgs 196/2003 mod. Dlgs 101/2018;

- mettere a disposizione dell'Affidante e delle autorità competenti e finanziatrici tutta la documentazione relativa al progetto laddove necessario o richiesto.

ART. 1.8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per il periodo 01/07/2023 – 30/09/2024 (n. 15 mesi) è pari a **€ 171.000,00 IVA esclusa** ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi richiesti. L'Affidatario rendiconta "a costo reale" le spesa sostenute.

Qualora la stazione appaltante non dovesse concludere le attività di aggiudicazione della presente gara in tempo utile per l'avvio del servizio a partire dal 1 luglio 2023 la durata dell'affidamento, e il relativo importo, verranno proporzionalmente ridotti e l'affidamento si concluderà in ogni caso al 30 settembre 2024, salvo quanto disposto nell'art. 3.1. In tal caso si procederà al riproporzionamento delle voci indicate nella sottostante tabella.

Il corrispettivo previsto (IVA inclusa) per le diverse attività di cui all'art. 1.5 del presente capitolato è descritto nella seguente tabella:

<table>
<tr><th colspan="2">RIPARTIZIONE IMPORTO CONTRATTUALE
periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2024 (n. 15 mesi)</th></tr>
<tr><td>Centro di Ascolto</td><td rowspan="7">€ 11.400,00 al mese
oltre IVA 5% pari a € 570,00:
totale € 11.970,00 al mese

e così complessivamente per 15 mesi
€ 171.000,00
oltre IVA 5% pari a € 8.550,00:
totale € 179.550,00 (per 15 mesi)</td></tr>
<tr><td>Servizi di posta e per la residenza virtuale
di cui almeno € 6.896,19 (iva inclusa) imputati alla "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" annualità 2021</td></tr>
<tr><td>Asilo Notturno "Casa Solidale"</td></tr>
<tr><td>Pronto intervento sociale – PRIS
di cui almeno € 6.896,19 (iva inclusa) imputati alla "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" annualità 2021</td></tr>
<tr><td>Rafforzamento dei servizi a bassa soglia</td></tr>
<tr><td>Housing first
di cui almeno € 13.792,38 (iva inclusa) imputati alla "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" annualità 2021</td></tr>
<tr><td>Emergenze
fino a un massimo di € 9.000,00 (iva inclusa)</td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td>€ 179.550,00 (IVA inclusa)</td></tr>
</table>

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

L'importo contrattuale con riferimento alle singole voci è pertanto fissato nella **spesa massima complessiva di euro 171.000,00** (centosettantunomila/00) oltre a IVA attuale 5% pari a euro 8.550,00 (ottomilacinquecentocinquanta/00) nella misura e se dovuta per legge per un **totale di euro 179.550,00** (centosettantanovemilacinquecentocinquanta/00).

L'Affidatario che beneficia, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, della possibilità di un recupero parziale o totale dell'IVA, dovrà imputare al progetto l'importo delle fatture al netto IVA (o con IVA proporzionalmente ridotta della percentuale di recupero a seconda che esso sia totale o parziale) anche se questo, pur potendola recuperare, non procedesse di fatto a

tale recupero.

Il dimensionamento economico della procedura di gara ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.L.gs 50/2016, è descritto nella sottostante tabella:

PERIODO	IMPORTO	IVA	TOTALE
01/07/2023 - 30/09/2024	€ 171.000,00	€ 8.550,00	€ 179.550,00
01/10/2024 – 31/12/2025 Eventuale rinnovo per una durata non superiore a 15 mesi	€ 171.000,00	€ 8.550,00	€ 179.550,00
Eventuale proroga di 6 mesi ai sensi art. 106-comma 11-D.Lgs. 50/2016	€ 68.400,00	€ 3.420,00	€ 71.820,00
Valore complessivo dell'appalto	**€ 410.400,00**	**€ 20.520,00**	**€ 430.920,00**
Eventuale estensione del quinto d'obbligo ai sensi art. 106-comma 12-D.Lgs. 50/2016	€ 34.200,00	€ 1.710,00	€ 35.910,00

Il corrispettivo sarà erogato sulla base delle effettive prestazioni rese e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, che includono anche gli adempimenti prescritti dalla disciplina della normativa di riferimento di cui all'art. 1.1.
Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è fissato a rischio dell'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie stime. Con tale corrispettivo l'Affidatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni aumenti del corrispettivo medesimo che non siamo espressamente previsti dal presente Capitolato e/o da norme di legge. Si specifica in particolare che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'Affidatario deve sostenere per il presente appalto.

ART. 1.9 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un Responsabile dell'esecuzione del contratto (che può essere costituito anche dal Coordinatore di cui al precedente art. 1.6 Personale stabilmente impiegato) al quale l'Affidante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona in qualità di Responsabile della esecuzione del contratto costantemente reperibile.
Il responsabile della esecuzione del contratto, inoltre, provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DE.
Il Responsabile della esecuzione del contratto dovrà avere esperienza di almeno 1 anno (anche non continuativo) nello svolgimento di attività amministrativa e di rendicontazione.
Il nominativo del Responsabile e il curriculum devono essere trasmessi alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, e comunque entro e non oltre la data di avvio del servizio. Nel curriculum dovrà essere indicato il titolo di studio, le mansioni ricoperte, il luogo e periodo di lavoro.

CAPITOLATO GENERALE – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, gli atti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati allo stesso: il Capitolato Speciale, il Capitolato Generale, l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'affidatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Generale gli articoli 3.1, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 2.3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione (DE) avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dal decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Il DE avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Affidante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Istituzione, nonché ogni altra attribuzione ad esso riferita nel presente Capitolato.

ART. 2.4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

- svolge, in coordinamento con il DE le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'Affidante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste del presente Capitolato, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DE ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012

e s.m.i.;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da - sottoporre all'Affidante e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- esegue ogni altra attribuzione ad esso riferita nel presente Capitolato.

ART. 3.1 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento delle attività progettuali oggetto del presente capitolato è fissata verosimilmente in n. **15 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio prevista dal 1 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2024**, con possibilità di eventuale rinnovo delle prestazioni per ulteriori n. 15 mesi fino al 31/12/2025.
Qualora la stazione appaltante non dovesse concludere le attività di aggiudicazione della presente gara in tempo utile per l'avvio del servizio a partire dal 1 luglio 2023, la durata dell'affidamento, e il relativo importo, verranno proporzionalmente ridotti e si concluderà in ogni caso al 30 settembre 2024.
L'affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto all'art. 1460 c.c..

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 l'Affidatario, qualora l'Affidante allo scadere del termine contrattuale, non avesse concluso le procedure per l'individuazione del nuovo contraente ed il relativo avvio del servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto per un periodo massimo di sei mesi successivo alla scadenza del termine contrattuale, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, adeguando, se necessario, la durata della cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1.
In caso di proroga l'Affidatario è tenuto e si impegna sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Affidante.

L'Affidante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata non superiore a 15 mesi, alle medesime condizioni e prezzi contrattuali, salve eventuali riarticolazioni e adeguamenti del servizio dettati dai disposizioni ministeriali/regionali e/o da norme di legge. L'Affidante esercita tale facoltà comunicandola per iscritto all'Affidatario almeno venti giorni prima della scadenza del contratto originario. Il rinnovo è comunque subordinato alla disponibilità dei finanziamenti dedicati a valere sul bilancio comunale necessari alla copertura finanziaria del rinnovo stesso.

Nello specifico ad oggi l'Ente ha la certezza della disponibilità dei fondi fino al 30/09/2024 e pertanto l'affidamento della gestione potrà essere rinnovato e/o prorogato all'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, qualora:

- il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione
- l'Amministrazione abbia verificato il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento
- sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di Bilancio
- pervengano forme di finanziamento che consentano la copertura delle spese per i periodi successivi.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale l'Affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Affidante.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Il servizio attualmente erogato potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, al fine di garantire la continuità dei

servizi destinati ai beneficiari.

ART. 3.2 –AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidante fermo restando quanto previsto all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1.

ART. 3.3 – VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'importo contrattuale potrà essere aumentato o diminuito, da parte dell'Affidante, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità né far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 4/2022, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per iscritto entro i 45 giorni successivi di ogni anno contrattuale a pena di decadenza.

La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP, in coordinamento con il DE.

A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

L'Affidante, qualora riscontrasse una diminuzione dei prezzi nella medesima misura sopra descritta, comunicherà all'Affidatario l'adeguamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

L'Affidatario espressamente accetta e si obbliga ed eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Affidante, purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'esecutore. Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata disposta o approvata dall'Affidante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'Affidatario, il ripristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni dell'Affidante, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle penali come descritte nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'Affidante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Il servizio oggetto del presente Capitolato è considerato di pubblico interesse, e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) l'appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Affidante, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni del contratto per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dal DE, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario ed inviato al RUP.
La sospensione del contratto applicativo permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione.
Ancorché la sospensione del contratto applicativo non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e non comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione del contratto disposta in conformità a quanto suindicato.
Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale del contratto applicativo e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere lo scioglimento del contratto applicativo senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Affidante si opponga allo scioglimento, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario e ogni altra non conformità rispetto agli obblighi contrattuali è motivazione di applicazione di penali, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Si prevedono le specifiche seguenti penali che elencano una casistica comunque non esaustiva:
- penale fino a € 500,00 per il mancato rispetto del numero di ore settimanali e/o del numero di giorni di apertura al pubblico del Centro di Ascolto Comunale, così come previsto dall'art. 1.5 del capitolato;
- penale fino a € 500,00 per la mancata permanenza dell'operatore presso l'Asilo Notturno nell'orario previsto dall'art. 1.5 del capitolato (per ogni violazione);
- penale fino a € 300,00 per il mancato rispetto del numero minimo di uscite dell'Unità Mobile così come previsto dall'art. 1.5 del capitolato;
- penale fino a € 500,00 per qualsiasi altra violazione delle norme previste dal presente Capitolato e, in particolar modo, per ogni mancato rispetto delle attività specificatamente previste per il Centro di Ascolto Comunale, i servizi di posta e per la residenza virtuale, l'Asilo Notturno, il PRIS, il Rafforzamento dei servizi a bassa soglia, l'Housing First e le Emergenze (rif. art. 1.5 capitolato);
- penale fino a € 300,00 per il mancato rispetto dei termini previsti dal capitolato per le attività di rendicontazione e di fatturazione, di cui agli artt. 1.7 e 4.2 del capitolato;
- penale fino a € 500,00 per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di manutenzione ordinaria dei locali, esecuzione delle pulizie e dell'igiene delle strutture;
- penale fino a € 500,00 per ciascuna violazione relativa alla formazione/aggiornamento del personale;
con un massimo del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale l'Affidante si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, fatti salvi l'applicazione delle penali di cui sopra e il risarcimento dei danni per le maggiori spese sostenute a causa dei ritardi imputabili all'impresa nell'esecuzione del servizio.

In caso di reiterate violazioni, sanzionate mediante l'applicazione di penali, l'Affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penali, l'Affidante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Le penali sono applicate dall'Affidatario mediante apposito addebito o mediante ritenute su crediti in essere o avvalendosi della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

A fronte di violazioni o irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, il RUP, in coordinamento con il DE, contesta l'inosservanza assegnando il termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni e/o assegnando un eventuale termine utile al ripristino dell'obbligo contrattuale e prospetta altresì la penale applicabile per il ritardo od altro inadempimento occorso.
Decorsi i termini assegnati e dopo aver valutato eventuali giustificazioni e/o adempimenti posti in essere dall'Affidatario, il Dirigente provvede alla chiusura della contestazione con l'applicazione della penale o , ricorrendone i presupposti, all'archiviazione.

ART. 3.6 – PERSONALE

Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere garantite dall'affidatario tramite proprio personale qualificato, in possesso dei titoli richiesti.
L'affidatario è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, con la dovuta diligenza e perizia
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e smi, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.(allegato "elenco personale").
L'affidatario è tenuto ad osservare l'art.2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 62/2013.
L'affidatario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese dell'affidatario il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta. Qualora esso non risulti in regola con gli oneri retributivi contributivi e assicurativi di sicurezza e similari previsti dalle vigenti normative l'Affidante procederà alla risoluzione del contratto.
Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'affidatario, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'affidatario, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e/o trattenendone gli importi dalla cauzione definitiva depositata.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%. (art.30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte della ditta, l'Affidante attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'affidatario in esecuzione del contratto.
Sulle somme accantonate non matura alcun interesse fino a quando non sia accertato l'adempimento integrale degli obblighi predetti. Per gli accantonamenti di cui sopra l'Affidatario non potrà opporre

eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento né avanzare pretese alcune per interessi di qualsiasi specie per tale inadempienza. Fatti salvi i casi in cui la legge preveda espressamente la revoca dell'affidamento, l'Affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In ogni caso tra il Comune di Rovigo, esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali assistenziali, e il personale della ditta affidataria non si instaura alcun rapporto di lavoro.

ART. 3.7 – SICUREZZA – Ulteriori norme in materia di sicurezza sanitaria

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni ed è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Affidante da ogni conseguente responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e smi..
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse verificarsi uno stato di emergenza sanitaria, l'Affidatario dovrà in particolare produrre all'Affidante, prima dell'inizio del servizio, idoneo "Protocollo emergenziale", redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della causa dell'emergenza sanitaria.

ART. 3.8 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Non è consentito il **subappalto**, in tutto o in parte, del servizio, in considerazione delle caratteristiche specifiche e tecniche del medesimo, della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto e, conseguentemente, delle peculiarità che le caratterizzano in termini di delicatezza, complessità, qualità e criticità, con riferimento altresì alle persone a cui i servizi sono rivolti, essendo soggetti in condizione di particolare fragilità che necessitano di maggiore tutela. Per tali motivi si richiede unitarietà, omogeneità e continuità negli interventi e una specifica professionalità per cui è necessario garantire l'unicità dell'esecutore.
I servizi oggetto dell'appalto sono quindi da intendersi inscindibili.
Si considera altresì, ai fini del divieto di subappalto, l'alta intensità di manodopera richiesta per l'esecuzione del contratto.

E' consentito il ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale**.**
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire

l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 3.9 – CLAUSULE DI LEGALITA'
L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 Settembre 2019, al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera della Giunta Comunale in data 20/02/2020 n. 31, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'affidatario è tenuto anche all'osservanza degli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice di Comportamento emanato con il citato D.P.R. n.62/2013 e del successivo codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 18/01/2018; il medesimo si impegna altresì all'osservanza della disposizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. clausola antipantouflage).
L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del presente contratto, in danno dell'affidatario stesso. L'affidatario si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti degli operatori economici costituiti nel R.T.I. aggiudicatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; nei due ultimi succitati casi di risoluzione, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'affidante e l'affidatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

ART. 4.1 – ONERI
Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri previsti dal citato capitolato speciale e dal presente atto, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.

ART. 4.2 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà dopo verifica sulla prefatturazione, così come indicato all'art. 1.7 del presente Capitolato, a seguito della presentazione di fatture elettroniche posticipate e sarà effettuato tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'affidatario.
Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFC34G, nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA.
Andrà inoltre inserito nel campo "denominazione" all'interno della sezione "Cessionario Committente" la seguente dicitura: Politiche Sociali – Unità Progetti/Pari Opportunità.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura nell'apposita piattaforma informatica SDI.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Le fatture dovranno contenere, in ogni caso:
- il numero CIG (codice identificativo gara)/numero CUP (codice unico di progetto);
- l'importo addebitato espresso in Euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. e citazione della relativa normativa;
- tutti i dati relativi al pagamento sul conto corrente dedicato.

Le fatture dovranno essere emesse al netto degli importi delle penalità eventualmente applicate secondo le modalità di cui all'art. 3.5 del capitolato.
Non saranno corrisposte anticipazioni.

PAGAMENTI DELLE FATTURE MENSILI

Ad eccezione dell'ultima mensilità del periodo contrattuale:
- il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'affidatario. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'affidatario, sul conto corrente dedicato segnalato dallo stesso ai sensi delle disposizioni di tracciabilità;
- la fattura dovrà essere emessa al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 3.6 (che verrà addebitata nella fattura dell'ultima mensilità del periodo contrattuale);
- il RUP, previo accertamento effettuato dal DE della conformità delle prestazioni in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del Capitolato, provvede alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Affidante.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ULTIMA MENSILITÀ DEL PERIODO CONTRATTUALE

Con riferimento all'ultima mensilità del periodo contrattuale:
La fattura dovrà riportare il corrispettivo dovuto per la prestazione eseguita nella mensilità nonché l'importo complessivo di tutte le ritenute dello 0,5% non addebitate nelle precedenti fatture e non eventualmente utilizzate, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.m.i.
Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del DE, previo accertamento dell'assenza di irregolarità in ordine ad adempimenti a carico dell'affidatario e previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dello stesso.
In caso di accertamento di irregolarità, saranno applicate le penali con le modalità di cui all'art. 3.5. e l'affidatario provvederà ad emettere nota di accredito corrispondente agli importi trattenuti.
Il termine di 60 giorni previsto per il pagamento si prolungherà, pertanto, dei termini di cui all'art. 3.5. per le controdeduzioni.
Il pagamento dell'ultima mensilità, quale saldo contrattuale, comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5%, di cui all'art.3.6. e non eventualmente utilizzate, ai sensi dell'art. 30 comma

5 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.m.i.. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo.
Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'affidatario, sul conto corrente dedicato segnalato dallo stesso ai sensi delle disposizioni di tracciabilità.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Affidante.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

TRACCIABILITA'
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 l'affidatario deve eleggere conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e nominare il soggetto delegato a operare su tale conto.

ART. 4.3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ss.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.Lgs. 50/2016, e in tal caso le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, l'Affidatario è tenuto a prestare, una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ss.m.i., alla quale si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Affidante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i

15 giorni sopra indicati.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Rovigo e intestate all'Affidatario.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Affidante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
L'Affidante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario, l'Affidante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni , nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
In caso di inadempienze dell'Affidatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Affidante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato successivamente alla liquidazione del saldo finale.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA
L'Affidatario terrà indenne la stazione appaltante, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento.
L'Affidatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Affidante da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.
La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Affidante), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale pari ad euro 3.000.000 (tremilioni/00)
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Affidante.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio ed hanno valore sino alla scadenza dell'ultimo contratto applicativo. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata dell'affidamento.
La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

ART. 6.1 – RISOLUZIONE
Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i l'Affidante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.m.i..

L'Affidante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (art. 6.10);
4. subappalto;
5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
7. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini;
8. qualora l'Affidatario non sottoscriva il verbale di avvio dell'esecuzione predisposto dal DE;
9. mancata osservanza da parte del personale dell'Affidatario e del sub Affidatario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rovigo di cui al punto 3.9.;
Qualora si verificassero ipotesi di "grave inadempimento", l'Affidante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Affidante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO
Ai sensi dell'art. 108, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è posto a carico dell'Affidatario l'onere relativo alla maggior spesa che l'Affidante dovrà sostenere per affidare ad altro operatore il presente servizio, nei casi di risoluzione del presente contratto previsti dall'art. 108, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Affidante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Affidante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Affidante.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Affidante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO
Il Comune stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo dell'affidatario. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune stazione appaltante si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità quantificata ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo.
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Affidante rispetto a quelli del presente capitolato, l'Affidante chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L.488/1999, l'Affidante, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con

preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.4 – FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO

Il fallimento dell'Affidatario comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art.48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 ss.m.i..

ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Affidante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 1.1.
E' altresì, responsabile nei confronti dell'Affidante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Affidante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Affidante esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;
Al RUP competono la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del Capitolato Generale e sull'applicazione del contratto.
Al DE competono la supervisione della fase di avviamento del servizio posta in essere dall'impresa aggiudicataria, la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del Capitolato Speciale, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento del servizio.
Appartiene, in ogni caso, alla sfera di attribuzione del DE indicare al Responsabile delle sedi di accoglienza eventuali ed ulteriori modalità e tempi di adeguamento agli assetti operativi adottati nell'ambito dell'organizzazione comunale.
Le comunicazioni scritte da parte del prestatore di servizi all'Affidante devono essere inviate allo stesso DE o al RUP con riferimento alle attribuzioni di ciascuna figura responsabile.
Il Comune di Rovigo eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno semestrali e non concordati, per verificare:
- l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- il rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

Qualora il Comune di Rovigo riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale, nonché quelli conseguenti al progetto offerto in sede di gara, provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo dell'Affidatario ed all'applicazione dei relativi istituti contrattuali.
Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Affidatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni e/o controdeduzioni.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il comune Stazione Appaltante e l'Affidatario durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Affidatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta

illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di corrispondenza commerciale a cura dell'Affidante.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'affidatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
L'Affidatario è tenuto pertanto ad osservare e a far rispettare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato o della legge, il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento), il Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 mod. D.Lgs 101/2018 (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la privacy.
L'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato per conto del Comune di Rovigo quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).
Il Responsabile:
a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (tecniche e organizzative adeguate);
d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell' art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) assiste il titolare nel soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti;
h) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa le "persone autorizzate" al Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.
Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.
Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.
Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza del contratto e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.
Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.
Il Responsabile si impegna a redigere l'informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.
Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.
Inoltre il Responsabile, al termine del contratto, consegna i dati trattati al Titolare e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.
Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.
L'Affidante, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.
Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.